

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

001371	12.12.2017
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO ALTERNANZA
SCUOLA – LAVORO DA PARTE DEGLI STUDENTI DEL LICEO CLASSICO
“S.M. LEGNANI” DI SARONNO PRESSO STRUTTURE E SEDI AZIENDALI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;

Atteso che con nota prot. n.48919 del 26.10.2017 la referente per l’alternanza Scuola-Lavoro del Liceo Classico “S.M. Legnani” di Saronno ha chiesto di far svolgere ai propri studenti la citata attività presso alcune strutture aziendali in distinti periodi da concordare;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Considerato che con successiva e-mail del 20.11.2017, la referente del Liceo Classico ha specificato che la richiesta si riferisce a due distinti periodi (5-9 marzo e 4-22 giugno 2018);

Considerato che, tra le strutture del Presidio Ospedaliero di Saronno, solo il SITRA ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere gli studenti (e-mail del 10.11.2017), confermandola per i periodi richiesti dal Liceo (e-mail del 22.11.2017);

Visto lo schema di convenzione, condiviso dal Liceo "Legnani" con nota e-mail del 4.12.2017 e che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile del Procedimento Dott. Marco Massarotto, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta pervenuta in data 05/12/2017, registrata al progressivo n.1425 ed acquisita agli atti della S.A. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla stipula della convenzione con il Liceo Classico "S.M. Legnani" di Saronno per l'accoglimento di studenti presso le strutture aziendali a titolo gratuito in funzione del percorso di alternanza scuola – lavoro, alle condizioni tutte contenute nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che qui si approva;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di stipulare formale convenzione con il Liceo Classico "S.M. Legnani" di Saronno per l'accoglimento di studenti presso le strutture aziendali a titolo gratuito in funzione del percorso di alternanza scuola – lavoro, alle condizioni tutte contenute nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che qui si approva;

2° - di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;


AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)


IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)





1371 12 DIC 2017

Allegato alla deliberazione n. _____ del _____



LICEO CLASSICO "S.M.LEGNANI"

SEDE Via Volonterio, 34 - 21047 Saronno (VA) Tel . 02 9602580

SUCCURSALE Via Antici, 1 Tel./ Fax 02 9607667

Prot. n. _____ B.4.c./2

"IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE - Autorizzazione n
prot. 2016/610 del 07/01/2016
dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Varese
Ufficio Territoriale di Busto
Arsizio"

CONVENZIONE tra ISTITUZIONE SCOLASTICA e SOGGETTO OSPITANTE

T R A

Liceo Classico Statale "S.M. Legnani" con sede in Saronno (VA) via Volonterio n. 34 C.F.: 85002380120 d'ora in poi denominato "**Istituzione scolastica**", rappresentato dal prof. Mario Franco Parabiaghi, nato a Milano (MI) il 03.11.1958, C.F. PRB MFR 58S03 F205V

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo da Brescia n. 1 - Codice Fiscale/ P. IVA 03510190121, d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**", rappresentato dal dr. Giuseppe Brazzoli, nato a Crema (CR) il 23.6.1956;

Premesso che

- Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- in data 12 settembre 2017 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro Interistituzionale per l'alternanza scuola-lavoro in provincia di Varese", di durata triennale, tra una serie di soggetti pubblici e privati, tra i quali l'ASST della Valle Olona
- in base tale accordo l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona si impegna ad ospitare attività in alternanza scuola lavoro, nell'ambito di specifiche convenzioni e previ pareri dei rispettivi Responsabili dei servizi ed uffici di destinazione, presso i settori e le sole aree amministrative e logistiche centrali e decentrate, con esclusione dei laboratori analisi, dei reparti di degenza e dei servizi sanitari, sia ospedalieri che territoriali

Si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona, qui di seguito indicato anche come il "**soggetto ospitante**", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie Unità Operative, nei limiti della disponibilità offerta dalle strutture aziendali - presso i settori e le sole aree amministrative e logistiche centrali e decentrate, con esclusione dei laboratori analisi, dei reparti di degenza e dei servizi sanitari, sia ospedalieri che territoriali - studenti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituzione Scolastica Liceo Classico Statale "S.M. Legnani".

Art. 2

1. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in Alternanza Scuola-Lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello studente minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercitanti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione dell'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - i) collabora con il docente tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - j) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - k) garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - l) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - m) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - n) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordanti per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- o) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- p) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- q) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- r) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di Classe;
- s) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D.Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il beneficiario del percorso è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'Istituzione scolastica assicura il beneficiario del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Istituzione scolastica affinché quest'ultima possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a. tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - b. informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.Lgs. 81/2008;
 - c. designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

Il soggetto **ospitante** si impegna a:

- a. garantire al beneficiario del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro, come da format rilasciati dall'istituzione scolastica;
- b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c. consentire al docente tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

- d. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario;
- e. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

- 1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura sino alla scadenza dell'Accordo Quadro Interistituzionale richiamato in premessa e prevista per il 11 settembre 2020 e comunque fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
- 2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato, o in caso di inadempienza agli obblighi da parte del soggetto beneficiario del percorso.

Art. 8

- 1. Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo gravante su entrambi i contraenti in parti uguali. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 D.M. 17.6.2014); il soggetto ospitante effettua il pagamento ai sensi del citato D.M. del 17.6.2014. L'Istituzione scolastica si impegna a corrispondere la parte dell'imposta a proprio carico all'ASST Valle Olona entro 30 gg. dalla richiesta di quest'ultima.
- 2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Saronno,

Liceo Classico "S. M. Legnani"
Via Volonterio 34
21047 SARONNO (VA)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario Franco Parabiaghi

ASST Valle Olona
Via Arnaldo da Brescia, 1
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Brazzoli

1371 12 DIC 2017

in data alla deliberazione n. _____ del _____